



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)  
Settore Tecnico



*I PROGETTISTI*

*Ing. Guglielmo Carbone*

*f.to Guglielmo Carbone*

*Geom. Angelo Agosta*

*f.to Angelo Agosta*

Scicli li 21.06.2011

Revisionato il 31.03.2014

**All. B**

**Scala**

**Norme Tecniche di Attuazione**

## INDICE

<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	2
Art. 1 – Articolazione .....	2
Art. 2 – Obiettivi contenuti e campo di applicazione .....	2
Art. 3 – Elaborati del Piano .....	2
Art. 4 – Zonizzazione del territorio comunale .....	3
Art. 5 – Classificazione delle strade .....	3
Art. 6 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali .....	3
Art. 7 – Limitazioni e divieti .....	4
Art. 8 – Disciplina generale di inserimento .....	5
Art. 9 – Collocazione in centro abitato .....	6
Art. 10 – Collocazione fuori centro abitato .....	6
Art. 11 – Collocazione nelle aree di parcheggio, nelle stazioni di rifornimento carburante, nelle stazioni di servizio e nelle aree di pertinenza di centri commerciali .....	6
<b>PARTE II – IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI</b> .....	7
Art. 12 – Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna .....	7
Art. 13 – Impianti permanenti .....	8
Art. 14 – Impianti temporanei .....	11
Art. 15 – Altri mezzi pubblicitari .....	13
<b>PARTE III – PUBBLICHE AFFISSIONI</b> .....	16
Art. 16 – Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione .....	16
Art. 17 – Identificazione .....	16
Art. 18 – Affissione manifesti istituzionali .....	16
Art. 19 – Affissione manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale .....	17
Art. 20 – Affissione manifesti funebri .....	17
Art. 21 – Affissione manifesti commerciali .....	17
Art. 22 – impianti di pubblica affissione .....	17
<b>PARTE IV – INSEGNE D’ESERCIZIO</b> .....	18
Art. 23 – Definizioni generali .....	18
Art. 24 – Disciplina generale di collocazione .....	18
Art. 25 – Divieti e Limitazioni .....	19
Art. 26 – Illuminazione .....	20
Art. 27 – Materiali .....	20
Art. 28 – Insegne a portale .....	20
Art. 29 – Insegne di pubblico interesse .....	21
Art. 30 – Scritte su tenda .....	21
Art. 31 – Targhe professionali e di esercizio .....	22
Art. 32 – Bacheche .....	22
Art. 33 – Insegne su chioschi .....	22
Art. 34 – Impianti compositi .....	23
Art. 35 – Quantità .....	23
Art. 36 – Entrata in vigore .....	23

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art.1- Articolazione**

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in quattro parti:
  - Parte I. Disposizioni generali
  - Parte II. Pubblicità esterna
  - Parte III. Pubbliche affissioni
  - Parte IV. Insegne di Esercizio
2. La prima parte fornisce:
  - ▶ gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale;
  - ▶ le aree del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di **pubblicità esterna**;
  - ▶ le aree del territorio comunale all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna;
3. La seconda parte definisce le tipologie degli **impianti privati** per la pubblicità esterna;
4. La terza parte fornisce l'identificazione della tipologia degli impianti per le **pubbliche affissioni**;
5. La quarta parte definisce e disciplina le **insegne di esercizio**.

**Art.2 – Obiettivi, contenuti e campo di applicazione**

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
2. Tali norme riguardano i mezzi pubblicitari, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico e private, sulla base delle disposizioni contenute nel **"Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"**, approvato con deliberazione C.C. n. 119 del 21.11.1994, nelle presenti Norme al Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, si applica all'intero territorio Comunale e detta norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi.

**Art.3 – Elaborati del piano**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati:

▪ All. A – Relazione Tecnica	
▪ All. B – Norme Tecniche di Attuazione	
▪ All. C/1 – Schede Impianti Pubblicitari – SCICLI-JUNGI	
▪ All. C/2 – Schede Impianti Pubblicitari – DONNALUCATA-PLAYA GRANDE	
▪ All. C/3 – Schede Impianti Pubblicitari – CAVA D'ALIGA-BRUCA	
▪ All. C/4 – Schede Impianti Pubblicitari – SAMPIERI	
▪ All. C/5 – Schede Impianti Pubblicitari – PREINSEGNE	
▪ All. D – Impianti per le Pubbliche Affissioni	
▪ All. E – Riepilogo Generale	
▪ Tav. 1/A – Zonizzazione del Territorio Comunale .....	1: 10.000
▪ Tav. 1/B – Zonizzazione del Territorio Comunale .....	1: 10.000
▪ Tav. 2 – Localizzazione Impianti Pubblicitari .....	1: 10.000
▪ Tav. 3/A – Localizzazione Impianti Pubbliche Affissioni – SCICLI-JUNGI .....	1: 2.000
▪ Tav. 3/B – Localizzazione Impianti Pubbliche Affissioni – SCICLI-JUNGI .....	1: 2.000
▪ Tav. 4 – Localizzazione Impianti Pubbliche Affissioni – DONNALUCATA-PLAYA GRANDE	1: 2.000
▪ Tav. 5 – Localizzazione Impianti Pubbliche Affissioni – CAVA D'ALIGA-BRUCA .....	1: 2.000
▪ Tav. 6 – Localizzazione Impianti Pubbliche Affissioni – SAMPIERI .....	1: 2.000

#### Art. 4– Zonizzazione del territorio comunale

1. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie.

Queste sono:

**Zona A:** Centro storico di Scicli, Donnalucata e Sampieri – L'area è costituita dalla Z.T.O. "A" del vigente PRG.

- **Zona A1:** Area Bene Unesco
- **Zona A2:** Area Tampone Bene Unesco

**Zona B:** Centro urbano di Scicli, Donnalucata, Playa Grande, Cava D'Aliga e Sampieri;

**Zona C:** Zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

**Zona D:** Resto del territorio. – Parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni dei centri abitati. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati, come previsto all'art. 51, comma 2 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada .

**Zona E:** Viabilità storica P.T.P..

2. Per ciascuna zona il piano determina:
  - a. le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
  - b. le condizioni per la loro messa in opera;
  - c. le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni;
  - d. le indicazioni e le limitazioni in merito all'utilizzo di sorgenti luminose.
3. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme indicate al Capo I "*Pubblicità sulle strade e sui veicoli*" del "*Regolamento di attuazione del Codice della Strada*", Dpr 16/12/92 n.495 (artt. da 47 a 59) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "**Zonizzazione del Territorio Comunale**", parte integrante del presente Piano (Tav. 1/A e Tav 1/B).

#### Art. 5 – Classificazione delle strade

1. In base al codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Il Piano (P.G.I.P) ai fini delle deroghe per le installazioni degli impianti pubblicitari definisce le strade di tipo "E" ed "F" (art. 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285):
  - Strade di tipo "E": **Strada urbana di quartiere:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata;
  - Strade di tipo "F": **Strada locale:** strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di strade.
3. In base alla classificazione delle strade definita dal codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 2, all'interno del Comune di Scicli non esistono strade di tipo "A – Autostrada, B – Strada extraurbana principale e D – strada urbana di scorrimento".

#### Art. 6 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari, da installare in modo permanente, devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela.
4. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di

esercizio, senza deformazioni incompatibili.

5. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti, deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
7. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco, nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
9. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare cavità superficiali che non siano facilmente pulibili od ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
10. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
11. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dalla L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
12. Il sistema di illuminazione può essere per luce diretta, indiretta o riflessa e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
13. La collocazione di corpi illuminanti esterni, è ammessa, nel rispetto delle indicazioni del Regolamento edilizio vigente.
14. Non sono consentite iscrizioni pubblicitarie sugli apparecchi illuminanti.
15. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
16. La collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste sull'inquinamento luminoso.

#### **Art. 7 - Limitazioni e divieti.**

1. Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento, il Piano individua le seguenti limitazioni e divieti.
2. E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come Beni Culturali e lungo le strade site in ambito od in prossimità di beni tutelati come Beni Culturali.
3. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come Beni Culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia nulla osta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori .
4. In ambito ed in prossimità di beni paesaggistici è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente.
5. Lungo le strade site in ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, è vietato collocare cartelli, od altri mezzi pubblicitari, salvo parere favorevole, da parte dell'amministrazione competente, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici delle aree soggette a tutela.

6. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
7. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere (es. pali della luce) come supporti pubblicitari.
8. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei quali striscioni e gonfaloni.
9. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco e di triangolo e, comunque, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
10. L'uso dei colori rosso, verde o di particolari abbinamenti cromatici, non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone le percettibilità.
11. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
12. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n.13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.
13. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale (Art.51 comma 3) - D.P.R. 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada). Entro i centri abitati, questa disposizione non si applica agli impianti pubblicitari di servizio.
14. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni, relative agli impianti posti ortogonalmente, previste nell'Abaco delle distanze.
15. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.
16. E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da imposta, su strutture pubbliche o di uso pubblico.
17. Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previsti dal presente piano.

#### **Art. 8 - Disciplina generale di inserimento.**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati dal presente Piano il quale ne definisce l'ammissibilità ed il loro dimensionamento per zona geografica.

#### **Art. 9 - Collocazione in centro abitato**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati dal presente Piano il quale definisce: per tipologia e per dimensione la loro ammissibilità per zona geografica.
2. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di Applicazione del codice della strada (DPR 485 16 dicembre 1992), per gli impianti pubblicitari di servizio recanti uno spazio pubblicitario inferiore a 3 mq, all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze indicate nella tabella di cui al successivo comma 4, a condizione che siano sempre rispettate le limitazioni e divieti indicati nel presente Piano.
3. Tutti gli impianti devono comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503 oltre a non ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
4. In base alla facoltà di concedere deroghe all'interno dei centri abitati limitatamente alle strade **E** ed **F** di cui al precedente art. 5 comma 2), fermo restando i divieti stabiliti dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 495/92) e successive modificazioni, il comune definisce le

deroghe alle distanze minime da applicarsi:

Distanze da: (nel senso di marcia in ml.)	Strade E		Strade F	
	// al senso di marcia	⊥ al senso di marcia	// al senso di marcia	⊥ al senso di marcia
Prima di impianti semaforici	20 <sup>a</sup>	50	15 <sup>a</sup>	30
Dopo impianti semaforici	10 <sup>a</sup>	25	10 <sup>a</sup>	10
Prima di intersezioni	20	30	15 <sup>a</sup>	30
Dopo intersezioni	10 <sup>a</sup>	10	10 <sup>a</sup>	10
Prima di segnaletica stradale di pericolo e prescrizione	15 <sup>a</sup>	30	15 <sup>a</sup>	30
Prima di segnaletica stradale di indicazione	15 <sup>a)b)</sup>	25	5 <sup>a)b)</sup>	10
Dopo segnaletica stradale	10 <sup>a)b)</sup>	10	10 <sup>a)b)</sup>	10
Passaggi pedonali	10	10	10	10
Gallerie, ponti e sottoponti	50	50	50	50

a) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e posti ad una distanza non inferiore a 30 centimetri dal limite della carreggiata.

b) Le distanze indicate non devono essere rispettate dagli impianti posti paralleli al senso di marcia e collocati tra filari di alberi e pali di illuminazione se collocati in asse ed allineati con il fusto o con gli altri elementi verticali.

#### Art. 10 – Collocazione fuori centro abitato

1. Fuori dai centri abitati, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari così come definiti nel presente Piano, sono soggetti alle limitazioni dimensionali e distanze previste dal Codice della Strada D.Lgs 285/92 e dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92 e loro successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 11 – Collocazione nelle aree di parcheggio, nelle stazioni di rifornimento carburante, nelle stazioni di servizio e nelle aree di pertinenza di centri commerciali.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, devono applicarsi le disposizioni previste dal presente Piano e dagli altri regolamenti comunali ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.P.R. n. 495/92, modificato dall'art. 42 del D.P.R. n. 610/96.
2. Nelle aree di parcheggio, nelle stazioni di rifornimento carburante, nelle stazioni di servizio e nelle aree di pertinenza di centri commerciali la superficie pubblicitaria complessiva ammessa dipenderà dalla superficie totale dell'area stessa e dalla classificazione della strada su cui insiste.
3. Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere e delle insegne di esercizio contenute nella stessa area. Dal computo sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione - Art. 52 comma 1 - DPR 495/92.
4. In base alla zona geografica ed al tipo di strada, la percentuale di pubblicità complessiva deve rispettare i valori indicati nella tabella qui di seguito riportata.

Tipo strada	% ammessa				
	ZONE A	ZONE B	ZONE C	ZONE D	ZONE E
C	--	5	8	10	8
E	3	5	8	10	8
F	3	5	8	10	8

5. L'esposizione di forme pubblicitarie temporanee, devono trovare collocazione all'interno dell'area, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
6. Nelle stazioni di servizio, entro i centri abitati, è altresì ammessa (in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, di cui al comma 3), la collocazione di cartelli, di insegne e di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada, entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

## PARTE II – IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

### Art. 12 – Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna.

1. Per impianti privati di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e/o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e/o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati (o altre tecniche simili effettuate direttamente sul pannello espositivo) o mediante affissioni di manifesti cartacei.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.

#### **A PERMANENTI:**

- Preinsegna;
- Cartello;
- Impianto pubblicitario di servizio (es.: fermata bus, pensilina, transenna, cestino, orologio, ecc.);
- Impianti di pubblicità o propaganda:
  - Poster;
  - Messaggi variabili;
  - Totem;
  - Insegne pubblicitarie;
  - Murale.

#### **B TEMPORANEI:**

- Striscione;
- Locandina o gonfalone;
- Totem (temporaneo);
- Telo pubblicitario;
- Cavalletto;

3. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve essere effettuato nel rispetto dei dettami, le indicazioni e le prescrizioni, definite dal presente Piano.
4. Relativamente, gli impianti pubblicitari di servizio, per le loro caratteristiche funzionali prioritarie, devono rispettare le limitazioni e divieti di cui all'art. 7 del presente Piano; l'inserimento dello spazio pubblicitario su tali impianti deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici, segnali stradali di pericolo e di prescrizione, nonché degli attraversamenti pedonali e dei passaggi carrai.
5. Il Piano indica, per tipologia di impianto, le installazioni temporanee o permanenti, collocate su aree pubbliche o private, le zone nelle quali sono ammesse le installazioni; indica inoltre le distanze rispetto: il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti e l'altezza minima da terra (relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità, con esclusione di eventuali montanti) misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario.
6. Tutte le collocazioni devono rispettare le limitazioni e divieti indicati al precedente art. 7.

### Art. 13 – Impianti permanenti.

1. Qui di seguito si riportano le tipologie ammesse, relative agli impianti di pubblicità, di cui è possibile richiedere l'installazione di tipo permanente.

#### **Preinsegna.**

1. La preinsegna è una plancia riportante una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.
2. La preinsegna ha forma rettangolare dalle dimensioni di m. 1,20 x 0,20 e di m. 0,20 x 0,60 se non diversamente previsto dal presente piano nelle zone "A1" e "A2".
3. È ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia, a





condizione che abbiano le stesse dimensioni.

4. Non può essere luminosa né illuminata.
5. i colori devono essere esclusivamente:
  - 1) fondo bianco con scritte e simboli in nero o blu per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini (ad esempio: pensioni, campeggi e ristoranti);
  - 2) fondo nero opaco con scritte in giallo e simboli in bianco per tutte le altre preinsegne (ad esempio stabilimenti, fabbriche, esercizi artigianali e commerciali, ecc.)
6. Può essere collocata in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
7. L'installazione di preinsegne al di fuori degli spazi previsti nel presente piano, deve essere effettuata nel rispetto dei dettami, le indicazioni e le prescrizioni, definite dal presente Piano ed in particolare:
  - Non possono essere collocate sugli stessi pali utilizzati per la segnaletica stradale, ma devono disporre di appositi supporti.
  - Può essere collocata su marciapiede ad una distanza minima, dal margine esterno (verso la carreggiata), pari a cinquanta centimetri ed in assenza (del marciapiede) ad un metro dal limite della carreggiata.
  - La preinsegna insistente su marciapiede sostenuta da palina unica deve essere collocata ad almeno m 2.20 dal suolo; nel caso che le preinsegne siano collocate sugli appositi sostegni con singolo attacco diversi dalla palina, l'altezza minima dal suolo della preinsegna più bassa potrà essere di m 1,5 da terra, a condizione che non venga creato intralcio ai veicoli od ai pedoni.
  - La distanza da impianti pubblicitari può essere nulla (uguale a zero), a condizione che non occulti la percezione del messaggio pubblicitario già esposto.
  - Sono vietati impianti con indicazioni riportanti lo stesso soggetto ripetuto più volte nella medesima struttura.

### Cartello.

1. Il cartello è un elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti cartacei, adesivi ecc.
2. Il cartello ha forma rettangolare dalle dimensioni contenute entro i limiti minimi di 2,80 mq e massimi di 18,00 mq.
3. Può essere luminoso od illuminato.
4. È ammesso nelle aree previste dal presente piano (Tav. 2 - Localizzazione Impianti Pubblicitari).
5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
6. Può essere collocato su marciapiede ad una distanza minima dal margine esterno (verso la carreggiata), pari a 1 metro ed in assenza del marciapiede a 3 metri dal limite della carreggiata.
7. In base alla dimensione espositiva il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore dal piano di calpestio:
8. La distanza da impianti pubblicitari deve essere  $\geq 15$  m; in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie tale valore può essere nullo (uguale a zero) a condizione che non occulti la percezione del messaggio pubblicitario già esposto.



Mq	ALTEZZA DA TERRA
2,80 ↔ 6	2,50
6 ↔ 9	3,00
9 ↔ 18	3,50

### Impianto pubblicitario di servizio.

1. L'impianto pubblicitario di servizio è un manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito stradale e dell'arredo urbano, recante uno o più spazi pubblicitari. Rientrano in questa tipologia: **la palina di segnalazione fermata bus, le pensiline di attesa bus, le transenne parapetonali, i cestini, le panchine, i gabinetti autopulenti, gli orologi o simili, ecc.**
2. Lo spazio pubblicitario collocato nell'impianto pubblicitario di servizio deve avere preferibilmente forma rettangolare (sono tollerate altre forme nel rispetto di quanto prescritto all'art. 6 del presente Piano) dalle dimensioni contenute entro i limiti massimi di 1,40 mq; in caso di superfici pubblicitarie



maggiori l'impianto verrà considerato a tutti gli effetti un impianto pubblicitario e dovrà rispettare i parametri distributivi e di collocamento del cartello.

3. Può essere luminoso.
4. È ammesso in base alla zona geografica nella superficie dimensionale contenuta nei valori qui di fianco riassunti:

ZONA DI PIANO	Mq
A	≤ 0,70
A1	--
A2	≤ 0,70
B	≤ 3
C	≤ 1,40
D	≤ 3
E	--

5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
6. La distanza dal limite della carreggiata o dal limite esterno del margine del marciapiede deve essere valutato in base alla tipologia di impianto.
7. Il bordo inferiore dell'impianto pubblicitario di servizio deve essere rapportato alla tipologia di impianto utilizzato.
8. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del DPR 485/92, agli impianti pubblicitari di servizio, recanti uno spazio pubblicitario inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze fissate dall'art. 51, stesso c. 2 e dal Regolamento comunale, a condizione che siano sempre rispettate le limitazioni e i divieti indicati dall'art. 23, c. 1 del D.Lgs. n° 285/92 e dal presente Piano.
9. La distanza da impianti pubblicitari può essere nulla (uguale a zero) a condizione che non occulti la percezione del messaggio pubblicitario già esposto.

#### Impianto di pubblicità o propaganda – **Poster**

1. Il poster è un impianto di dimensioni pari a 4,00 x 3,00 o 6,00 x 3,00 (spazio pubblicitario netto); non possiede strutture in elevazione ma vincolato a parete da idonea struttura di supporto. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente, che tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti cartacei, adesivi ecc.
2. Sono ammesse collocazioni multiple fino ad una superficie massima pari a 36 mq. complessivi.
3. Può essere luminoso od illuminato.
4. È ammesso nelle zone geografiche: **B - D**.
5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
  - a) Se collocato in posizione ortogonale, deve essere posto totalmente in aderenza al fabbricato;
  - b) Se collocato in posizione parallela: sono ammesse sporgenze massime pari a 6 cm. fino a 2,50 m. da terra; per altezze superiori sono consentite sporgenze massime pari a 35 cm.
7. Per la sua collocazione in aderenza per tutta la sua superficie, la distanza da impianti pubblicitari può essere nulla (uguale a zero) a condizione che non occulti la percezione del messaggio pubblicitario già esposto.



#### Impianto di pubblicità o propaganda – **Messaggio variabile**

1. L'impianto a messaggio variabile è un elemento mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, vincolata a terra o a parete; idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili mediante sistemi meccanici o elettronici.
2. Deve avere forma rettangolare dalle dimensioni contenute entro i limiti minimi di 2,80 mq, e massimi di 18,00 mq.
3. Può essere luminoso od illuminato.
4. Per la localizzazione si fa riferimento a quanto previsto per il "Cartello".
5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
6. Può essere collocato su marciapiede ad una distanza minima di 1 metro dal margine esterno (verso la



carreggiata) ed in assenza del marciapiede 3 metri dal limite della carreggiata.

7. In base alla superficie pubblicitaria, del singolo spazio, il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto dal piano di calpestio ad una quota non inferiore di:
8. La distanza da impianti pubblicitari deve essere  $\geq 15,00$  m.
9. Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 30 sec.

Mq	ALTEZZA DA TERRA
2,80 ↔ 6	2,50
6 ↔ 9	3,00
9 ↔ 18	3,50

#### Impianto di pubblicità o propaganda – **Totem**

1. Struttura vincolata a terra; finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati su pannelli in metacrilato serigrafato o mediante l'esposizione di manifesti adesivi. Può supportare anche l'esposizione di manifesti cartacei, a condizione che avvenga mediante un sistema di protezione agli agenti atmosferici del manifesto (tipo vetrinetta).
2. Lo spazio pubblicitario deve avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 mq e superiori di 6,00 mq.
3. È ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 4 elementi espositivi.
4. Può essere luminoso.
5. È ammesso nelle sole zone geografiche: **B**.
6. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
7. Può essere collocato su marciapiede ad una distanza minima pari a 1,50 m. dal margine esterno (verso la carreggiata), vietato in assenza di marciapiede. Ammesso in strade pedonali.
8. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 40 cm. dal piano di calpestio.
9. La collocazione deve rispettare i parametri indicati al precedente art. 9.
10. La distanza da impianti pubblicitari deve essere  $\geq 15,00$  m.
11. Non è ammesso l'uso di messaggi variabili su tale impianto.



#### Impianto di pubblicità o propaganda – **Murale**

1. È un impianto di pubblicità di grande dimensione; può essere realizzato su telo (di materiale idoneo) o sulla superficie cieca di palazzi mediante tecniche pittoriche idonee alle grandi dimensioni (trompe l'oeil – murales) nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Può essere illuminato.
3. È ammesso in zona: **B – D**.
4. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
5. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 4,00 m. dal piano di calpestio.
6. Sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è soggetto alle procedure di cui all'art. 7 del presente Piano.



### Art. 14 – Impianti temporanei.

#### Striscione

1. Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.
2. Ha forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 mq. e superiori di 6,00 mq.
3. La collocazione è ammessa solo su montanti appositamente destinati (possono eventualmente essere delle strutture appositamente calcolate ed installate su edifici), nelle posizioni preventivamente consentite dall'ufficio comunale.



4. Ammesso solo in posizione ortogonale al senso di marcia dei veicoli (trasversale alla via tipo traguardo).
5. La distanza da impianti pubblicitari deve essere  $\geq 50,00$  metri da altre installazioni di striscioni e  $\geq 15,00$  metri da altri impianti a carattere temporaneo.
6. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m. dal piano di calpestio.
7. Non può essere luminoso o illuminato.
8. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli o altre attività di interesse collettivo, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, non oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo.

### Locandina pubblicitaria o gonfalone

1. Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. La locandina, se posizionata sul terreno, deve essere realizzata in materiale rigido.
3. Ha forma rettangolare dalle dimensioni contenute entro i limiti di ml 1,00 x 1,40.
4. Ammesso in zona **B - D**.
5. La locandina, se in materiale privo di rigidità, è ammessa solo su montanti appositamente destinati nelle posizioni preventivamente consentite dall'ufficio comunale. È ammessa ad una quota non inferiore di 3,00 m. dal piano di calpestio; ad una distanza minima dal limite della carreggiata  $\geq 30$  centimetri.
6. La locandina, se posizionata sul terreno, è ammessa ad una quota non inferiore di un metro dal piano di calpestio e  $\geq 30$  cm. di distanza minima dal limite della carreggiata.
7. Non può essere luminosa o illuminata.
8. L'esposizione è consentita, esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli o altre attività di interesse collettivo, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, non oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo.




### Totem (Temporaneo)

1. Manufatto con più di due facciate, chiuse secondo poligoni regolari e sostegni appoggiati sul terreno, opportunamente controventato.
2. Il cartello ha forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 mq. e superiori di 6,00 mq.
3. Non può essere luminoso o illuminato.
4. È ammesso in tutte le zone geografiche interne al centro abitato.
5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
6. Può essere collocato su marciapiede ad una distanza minima pari a 1,50 m. dal margine esterno (verso la carreggiata); vietato in assenza di marciapiede. Ammesso in strade pedonali.
7. La collocazione deve rispettare i parametri indicati al precedente art. 9.
8. La distanza da impianti pubblicitari a carattere temporaneo deve essere  $\geq 15,00$  m.
9. L'esposizione è consentita, in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa, non oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine.



### Telo pubblicitario

1. Telo di protezione ponteggi di cantiere a sfondo pubblicitario.
2. La superficie pubblicitaria non può avere dimensioni superiori al 50% del fronte del ponteggio per la zona B; del 70% nelle zone D; vietato nelle



restanti zone. La restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare riproduzione del fronte dell'immobile.

3. In zona A e sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti a tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio è soggetto alle procedure di cui all'art. 7 del presente Piano.
4. Può essere illuminato.
5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
6. L'esposizione è consentita in occasione di cantieri edili, limitatamente al periodo di svolgimento della licenza edilizia.

### **Cavalletto**

1. Elemento con struttura portante a "V" capovolta o simile, realizzato in materiale anche privo di rigidità, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Ha forma rettangolare delle dimensioni massime consentite di 1,00x1,40 m. per lato.
3. Non può essere luminoso od illuminato.
4. Ammesso nelle sole zone geografiche: **A - B - D**
5. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.
6. Può essere collocato su marciapiede ad una distanza minima pari a 1,00 m. dal margine esterno (verso la carreggiata) vietato in assenza del marciapiede; ammesso in aree ad esclusivo uso pedonale.



### **Art. 15 – Altri mezzi pubblicitari**

1. Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
2. Ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato dal presente Piano, dovrà essere sottoposto al parere di una commissione integrata edilizia e polizia municipale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego delle nuove forme pubblicitarie.

### **Manifesti interni a vetrine**

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
3. Dimensioni massime consentite 0,5 mq.
4. Sono ammessi manifesti pubblicitari soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

### **Pubblicità in forma ambulante**

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale la distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa esclusivamente mediante consegna a mano e/o il deposito in apposite cassette pubblicitarie installate ad hoc. Il deposito nelle cassette postali è ammesso solo se esplicitamente indicato.
3. Deroghe al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.

**Pubblicità fonica**

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.
2. La pubblicità fonica può essere effettuata :
  - a) entro i centri abitati, ad esclusione delle zone **A**.
  - b) fuori da centri abitati, nelle aree di proprietà del Comune;
  - c) fuori dai centri abitati, nelle aree di proprietà di altri Enti.
3. Tale forma di pubblicità è consentita nelle zone di cui al comma 2, lettere a) e b), dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
4. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati di cui al comma 2, lettera c), viene autorizzata dall'ente proprietario delle aree non comunali, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i..
5. La pubblicità fonica è vietata a meno di 150 metri da:
  - strutture sanitarie o assimilate;
  - luoghi culturali e o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi;
  - luoghi di culto;
  - strutture cimiteriali.
6. Il Comune può concedere deroghe ai commi 2 a) e 5 durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso o simili.
7. Deroga al limite di cui al precedente comma 2, lettera a) può essere concessa dal Comune solo limitatamente ai periodi fissati dall'ordinamento vigente in materia di campagne elettorali. Per tale forma di pubblicità l'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore Tributi del Comune di Scicli in osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento".
8. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 e della legge 24 aprile 1975 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. La pubblicità fonica per le campagne elettorali, nel rispetto ed in deroga delle norme previste dal presente Piano è consentita, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Dirigente del Settore Tributi, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.
10. Per la pubblicità elettorale, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
11. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione ai rumori previsti dal DPCM 1 marzo 1991.

**Pubblicità effettuata con veicoli (Moving communication)**

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. E' vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro storico ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, collocate nelle zone geografiche **B**.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice della strada.
4. Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento, adibiti al trasporto di linea e non, alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla

superficie sulla quale sono applicati.

6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
  - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
7. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
8. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
9. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
11. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici e di transitare all'interno delle zone **A**.
12. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

### **Segni orizzontali reclamistici**

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b).
3. La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiale rimovibile ma, al tempo stesso, ben ancorato alla superficie stradale nel momento dell'utilizzo, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.

### **Sorgenti luminose**

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.

### **Aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.**

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, così come la pubblicità effettuata con aeromobili e

mongolfiere mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale è consentita in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche e solo negli spazi sovrastanti ove si svolgono le manifestazioni stesse.

2. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

### **PARTE III – PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 16 – Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione**

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
2. Sono previsti i seguenti impianti:
  - **cartello**
  - **plancia**
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle singole schede e definiti per dimensioni, tipologia e uso.

#### **Art. 17 – Identificazione**

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "**Comune di Scicli**" e il numero di individuazione dell'impianto.

#### **Art. 18 – Affissione manifesti istituzionali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni, effettuate dal Servizio Affissioni, dei manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva. Sono inoltre comprese le affissioni, sui supporti per affissione istituzionale, dei manifesti relativi ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 19 – Affissione manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati ivi comprese le affissioni effettuate direttamente da privati, a titolo gratuito, riguardanti esclusivamente avvenimenti di natura sociale (tipo "*oggi sposi*") e per i quali sarà prevista la collocazione di apposite bacheche.

#### **Art. 20 – Affissione manifesti funebri**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati; i manifesti avranno formato non superiore a cm. 35x50. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli appositi impianti comunali specificamente individuati. E' ammessa deroga per i parenti dei defunti a condizione che il manifesto sia affisso su supporti amovibili, forniti direttamente dalle Imprese Funebri, limitatamente al periodo del lutto.

#### **Art. 21 – Affissione manifesti commerciali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati.

#### **Art. 22 – impianti di pubblica affissione**

##### **Cartello.**

1. Il cartello è un elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di





messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti cartacei, adesivi ecc.

2. Il cartello ha forma rettangolare dalle dimensioni contenute entro i limiti minimi di 0,70 mq e massimi di 5,60 mq.
3. È ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 1 elemento per ogni senso di marcia.
4. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.

### Plancia

1. Per plancia si intende l'impianto monofacciale in lamiera con cornice perimetrale metallica; non possiede strutture in elevazione ma risulta vincolata a murature o strutture in elevazione da idonea struttura di supporto. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati mediante sovrapposizione di manifesti cartacei.
2. Ha forma rettangolare.
3. Le dimensioni sono riportate negli schemi degli "Impianti per le Pubbliche Affissioni", allegato "C" del presente Piano.
4. Sono ammesse collocazioni multiple fino ad una superficie massima pari a 28 mq complessivi.
5. Non può essere luminoso od illuminato.
6. Ammesso nelle zone geografiche A - B - D.
7. Può essere collocato in posizione ortogonale o parallelo al senso di marcia dei veicoli.
8. Per la sua collocazione in aderenza per tutta la sua superficie, la distanza da impianti pubblicitari può essere nulla (uguale a zero).
9. L'installazione delle plance è vietata all'interno di aiuole o di zone attrezzate per svaghi o giochi.



## PARTE IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

### Art. 23 – Definizioni generali

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, nel modo più schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e/o un marchio, utilizzando uno o più logotipi. Il Nuovo Codice della Strada definisce l'insegna di esercizio come *"...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."*.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

### Art. 24 – Disciplina generale di collocazione

1. Le insegne d'esercizio collocate all'interno del centro abitato devono rispettare i parametri indicati dal Piano.
2. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivi e si applicano in tutto il territorio comunale.
3. Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono normati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e sue successive modificazioni.
4. L'installazione delle insegne d'esercizio è consentita nella misura di un manufatto per ogni luce del locale.
5. Non è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio, in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio.

6. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
7. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) insegna frontale;
  - b) insegna a bandiera (orizzontale o verticale in aggetto da una costruzione);
  - c) insegna su palo (insegna collocata su supporto proprio);
  - d) insegna a tetto, su pensilina di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.
8. Non è consentita la collocazione di insegne a bandiera, sia orizzontale che verticale, ancorate al muro e o su pali, di cassoni illuminanti e di bacheche espositive nelle zone **A**. All'interno di tale perimetrazione è concessa, tuttavia, l'autorizzazione per le insegne a bandiera a muro di pubblica utilità di cui all'art. 29, a condizione che la sporgenza dal filo del muro non superi il metro lineare e sia contenuta entro il filo del marciapiede di almeno 50 centimetri.
9. All'esterno dei centri abitati (Zona D) l'insegna non può superare la dimensione massima di 6 mq. con eccezione per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o poste completamente in aderenza ai fabbricati; in tale caso può raggiungere una dimensione pari a 18 mq.
10. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività fosse superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino a limite di 50 mq (Art. 48, 1° comma - Regolamento di attuazione del Codice della Strada) .
11. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, possono avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 10.
12. In assenza di vani porta insegne, di cornici vere e proprie o di motivati problemi nell'inserimento di altra tipologia di manufatto, l'insegna può essere collocata immediatamente sopra all'architrave; questa deve, comunque, sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata rispettando:
  - a) limite superiore: 10 cm. sotto la fascia marcapiano o in assenza di essa del marcadavanzale o del bordo inferiore del primo corso di finestre;
  - b) limite inferiore: bordo superiore del foro-vetrina più prossimo e più alto;
  - c) dimensioni ingombro massimo:
    - altezza 60 centimetri;
    - larghezza contenuta dall'interno della proiezione verticale del vano vetrina e comunque non superiore a m. 3,50;
    - profondità dal filo del muro non superiore a cm. 15;
13. Le insegne a bandiera e su palo (sia orizzontali che verticali) sono vietate nelle strade prive di marciapiede; quando ammesse, devono essere aggettanti esclusivamente su percorsi pedonali o piste ciclabili. E' consentita l'installazione di un'unica insegna per ogni attività commerciale.
14. Le insegne a bandiera e su palo devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3,00 e 4,70. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20, sempre nel rispetto dei 50 cm. dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.
15. Per l'insegna su palo, ove ammessa, il montante deve garantire sempre un passaggio libero  $\geq 120$  centimetri e distare dal filo esterno del marciapiede o della linea di demarcazione della carreggiata almeno 50 cm.
16. Le insegne su palo, ove ammesse, devono rispettare i parametri di collocamento indicati dall'art. 9, comune con gli impianti pubblicitari, la distanza tra insegne a palo ed altri impianti dovrà essere  $\geq 15,00$ .
17. Le insegne luminose o illuminate ortogonali, quando ammesse, devono essere posizionate: dentro il centro abitato:
  - a 1,50 metri dal margine della carreggiata;
  - a 50,00 metri da impianti semaforici e da intersezioni;
 Fuori centro abitato, vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.P.R. n° 495/92.
18. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come

parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

19. Ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 51, comma 5, le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio non si applicano per le insegne poste in aderenza per tutta la loro superficie e collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ad una distanza dalla carreggiata pari a 90 cm. per le zone A e 130 cm. per le altre zone.
20. In presenza di aree pedonali tali distanze possono essere abbassate ulteriormente dietro valutazione puntuale ed approvazione da parte della Polizia Municipale.

#### **Art. 25 – Divieti e Limitazioni.**

1. E' vietata la collocazione di insegne d'esercizio che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante sporto, per colori o per materiali non idonei in rapporto all'edificio, o ancora per impatto luminoso troppo evidente in relazione al contesto architettonico determinano turbativa dell'ambiente o del paesaggio, o pregiudicano la godibilità delle opere d'arte.
2. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette soprapporta, dotate di griglie di ferro battuto, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e soprapporta.
3. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette dei negozi e sulle saracinesche.
4. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
5. Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consente, potrà essere autorizzata l'installazione verticale, a bandiera anche a cassonetto, di insegne con simbolo per l'individuazione di servizi di pubblica utilità (vedi art. 25).
6. Non sono consentite iscrizioni dipinte su muro a meno che non siano configurate nel mezzo pubblicitario murale previsto dal presente piano.
7. L'installazione di insegne a lettere singole dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio. Nelle Zone "B", potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
8. Non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
9. Nelle Zone "A" sono vietate insegne, mostre, vetrine, cappottine, bacheche murali e tende. Le insegne potranno essere esclusivamente apposte all'interno del vano della porta o della finestra. Le iscrizioni, esclusivamente orizzontali entro gli spazi suddetti, se realizzate in rilievo, non potranno fuoriuscire dal filo dell'imbotte e dovranno essere realizzate in bronzo o in ottone.
10. Per tutte le zone ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, da documentare, potranno essere esaminate eventuali deroghe od eventuali forme alternative da parte dell'ufficio comunale competente per il rilascio del parere tecnico. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuocciano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.
11. l'installazione di insegne d'esercizio sui tetti sono ammesse nelle sole zone **B - D**.

#### **Art. 26 – Illuminazione**

1. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
2. Nessun impianto potrà avere luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.
3. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all'art. 30 ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di farmacie.

### **Art. 27 – Materiali**

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. Relativamente al centro storico e alle opere da realizzarsi su edifici o in aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere dell'Ente competente.
3. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

### **Art. 28 – Insegne a portale**

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.
2. Le insegne a portale possono essere posizionate esclusivamente su suolo privato.
3. Le insegne a portale sono equiparate alle insegne frontali.



### **Art. 29 – Insegne di pubblico interesse**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
  - Ospedali e case di cura
  - Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
  - Ambulatori Veterinari
  - Polizia
  - Vigili urbani
  - Vigili del Fuoco
  - Guardia di Finanza
  - Carabinieri
  - Guardia medica
  - Farmacie
  - Tabacchi e Valori Bollati
  - Poste
  - Parcheggi
3. La collocazione di tali insegne sono altresì ulteriormente derogabili rispetto alle distanze minime previste all'art. 24 delle presenti norme.
4. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro.
5. Le sopra indicate insegne con esclusione delle farmacie, non possono essere a luce intermittente.

### **Art. 30 – Scritte su tenda.**

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali, dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta.

2. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata ai dettami del Regolamento Edilizio, il Piano definisce la possibilità di inserire scritte o logotipi sulle stesse.
3. L'iscrizione riportata sulle tende solari, nei negozi provvisti di più di uno sporto, non dovrà essere ripetitiva del messaggio presente sull'insegna; tuttavia, anche quando tale dicitura dovesse risultare ripetitiva dell'insegna, è ammessa solo nel caso in cui quest'ultima, per il suo particolare posizionamento sia collocata in modo tale da non essere visibile durante le ore di apertura della tenda solare.
4. Sulle tende solari sono ammesse iscrizioni pubblicitarie inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio e o dell'attività e dell'eventuale marchio.
5. Le iscrizioni possono essere apposte:
  - sul primo spicchio frontale ed eventuali spicchi laterali per le tende di tipo a carrozza;
  - sul pendone, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo;
  - nella parte inferiore del telo quando tali tende risultano sprovviste del pendone.
6. Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiale assimilabile.



### **Art. 31 – Targhe professionali e di esercizio**

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm. 30x30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività professionale svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego e in presenza di sottostanti bozze contenute nelle dimensioni delle stesse.
3. Sono ammesse aggregazioni di targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia che occupi al massimo 0,35 mq. e comunque pari a 50x70 centimetri, come dimensione massima ammissibile.
4. Sono consentite targhe indicanti attività, laddove risulti impossibile la collocazione nella bucatina sopra porta e sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 5 centimetri, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo od, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.
8. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale .
9. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
10. È consentita l'esposizione su recinzioni a giorno nel caso di mancata idonea posizione.
11. L'inserimento di targhe professionali sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è soggetto alle procedure di cui all'art. 7 del presente Piano.

### **Art. 32 – Bacheche**

1. Non è consentito l'utilizzo di bacheche come spazio porta insegna o supporto di messaggi pubblicitari commerciali.
2. Previa autorizzazione, è ammesso l'uso di bacheche per l'esposizione di locandine cinematografiche e teatrali.
3. È ammesso l'uso di bacheche per esporre menù o prezziari di prodotti somministrati; all'interno di spazi

concessi per l'occupazione di aree pubbliche è consentita anche su supporto mobile.

4. È ammesso l'uso anche per Chiese, Sedi Istituzionali e locali d'intrattenimento quali Teatri e Cinema.

### **Art. 33 – Insegne su chioschi.**

1. L'esposizione di insegne su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc., è ammessa, se poste in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale .

### **Art. 34 – Impianti compositi**

1. Rientrano in questa classificazione le insegne costituite dall'aggregazione di oggetti multipli, progettati nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa privata.
2. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione); può essere consentita dagli uffici competenti previa valutazione dello stato dei luoghi.
3. Tali tipologie di manufatti devono comunque essere integrati tra loro e costituire un elemento solidale.
4. Possono essere luminosi od illuminati.
5. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano.

### **Art. 35 – Quantità**

1. Tenuto conto delle variazioni demografiche, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e delle attività produttive, le superfici di impianti previsti dal **“Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”**, approvato con deliberazione C.C. n. 119 del 21.11.1994, sono da intendersi come quantità minime di riferimento.

### **Art. 36 – Entrata in vigore**

1. Il presente Piano, adottato con provvedimento del C.C., entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.  
Potrà essere sottoposto a revisione per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

### **Art. 37 – Norme Transitorie e finali**

1. Le insegne autorizzate ed in contrasto con le norme del P.G.I.P. dovranno essere adeguate allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria e, in ogni caso, non oltre mesi sei dall'entrata in vigore del Piano, ad eccezione delle **“Insegne di Esercizio”**, per le quali l'adeguamento dovrà avvenire entro 36 mesi dall'entrata in vigore del Piano.